

*Ministero della Giustizia*

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5005
Data di Arrivo		Data di Partenza	18/10/2021
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
E-Mail	LORO MAIL
E p.c.	Consiglieri Nazionali
E-Mail	LORO MAIL

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1E	54	2021	SD	bb

Oggetto:	<b>DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening." in cui si fa riferimento alla c.d. certificazione verde sui luoghi di lavoro. Nomina incaricato del controllo misure COVID19.</b>
----------	--

Gentili/Egregi Presidenti,

il 21 settembre u.s. è stato pubblicato in GU Serie Generale n.226, il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.", cui ha fatto seguito, il D.P.C.M. del 12/10/2021 (entrambi allegati alla presente) e relative al Green Pass sui luoghi di lavoro. Dal 15 ottobre scorso e fino al 31 dicembre 2021, data in cui, almeno per il momento, è prevista la cessazione dello stato di emergenza, il POSSESSO e l'ESIBIZIONE del green pass ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro, saranno obbligatori per tutti i lavoratori pubblici e privati.

\*\*\*\*\*

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – [www.conaf.it](http://www.conaf.it)

## ATTIVITA' DEGLI ORDINI

Il controllo dovrà essere effettuato dal datore di lavoro, poiché è in capo a lui che ricade, in prima battuta, la funzione del controllo e della sorveglianza dell'applicazione delle misure, anche per i lavoratori (esterni) ivi compresi i visitatori a qualsiasi titolo.

L'obbligo di possesso del Green Pass è esteso anche ai componenti del Consiglio di Disciplina e trova applicazione nei confronti degli stessi Consiglieri dell'Ordine, applicandosi in quanto "*titolari di cariche elettive*" (art. 1 comma 11 DL 127/2021).

Le disposizioni sull'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).

La verifica va fatta utilizzando l'app "Verifica C-19" scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS e nel rispetto del D.P.C.M. 17/06/2021 entro il 15 ottobre, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individueranno **con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

In sostanza, i datori di lavoro dovranno dotarsi di una o più procedure con le quali definire le modalità di controllo indicando, nello specifico, se verranno svolte **all'ingresso o dopo l'accesso, su tutto il personale o a campione.**

Come già previsto, l'incaricato del controllo, che diventa anche incaricato della contestazione delle violazioni, dovrà essere formalmente incaricato **con atto dispositivo.**

In realtà strutturate, quest'obbligo può essere declinato nella catena gerarchica a soggetti con poteri e capacità adeguati. Per questo motivo la figura da destinare al controllo del green pass è da individuare tra i dirigenti o consiglieri e in subordine tra il personale.

Viene in ogni caso esclusa, per la privacy, la raccolta, da parte del verificatore, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma.

Dovrà invece essere oggetto di maggiori garanzie, sotto il profilo della protezione dei dati, la disciplina transitoria della certificazione in forma cartacea da rilasciare ai soggetti esenti dall'estensione del green pass, che, nel rispetto del principio di minimizzazione, non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguitate e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell'interessato.

In attesa di conoscere ulteriori chiarimenti da parte delle autorità, invitiamo tutti gli Ordini, le Federazioni ad individuare i soggetti preposti a tali controlli.

**Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.**

*Ministero della Giustizia*

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il personale soggetto all'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza e per lo stesso periodo, il lavoratore non maturerà giorni di ferie.

La **sanzione** prevista per il dipendente che entra in azienda senza dichiarare di non avere il green pass va **da 600 a 1.500 euro**, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, e quindi in base al CCNL Comparto Funzioni centrali ed al D.Lgs 165/2001.

L'assenza di verifica della certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 è punito ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000**, prevedendo che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

N.B.: L'obbligo di possesso e di verifica del green pass riguarda chiunque presti attività lavorativa nei locali dell'Ente (quindi ad esempio anche ditte esterne o consulenti, membri di commissioni) ivi compresi anche i visitatori.

Il datore di lavoro potrà effettuare i controlli direttamente o delegando uno o più soggetti autorizzati che dovranno necessariamente essere istruiti ed eventualmente ricevere formazione; i soggetti in questione saranno coinvolti nella **verifica** e nella **contestazione delle violazioni**.

Il controllo risulta legittimo solo se e nella misura in cui venga rispettato il principio di minimizzazione e cioè il verificatore incaricato potrà controllare solamente:

- **nome, cognome e presenza della spunta verde all'interno del QR CODE, cioè la validità del pass, senza poter sapere sulla base di quali condizioni il pass è stato rilasciato.**

La verifica della certificazione verde quindi, mediante la lettura del QR CODE, consente al datore di lavoro unicamente di controllare la validità della certificazione senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In altre parole il datore di lavoro, e per lui i suoi autorizzati, non potranno sapere se i propri dipendenti sono o non sono vaccinati.

Questa informazione appartiene infatti ai c.d. dati sanitari, o più propriamente dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR e dunque non può essere trattata senza il consenso dell'interessato ed è eccedente rispetto alla finalità.

**Quindi il datore di lavoro non può conoscere la scadenza del green pass né potrà conservare i dati relativi ad esso in banche dati cartacee o telematiche. Il datore di lavoro dovrà quindi controllare la validità del green pass tutti i giorni.**

**Certamente potrà farlo a campione.**

*Ministero della Giustizia*

Ovviamente occorrerà che qualcuno controlli il green pass degli stessi controllori (l'obbligo è sempre in capo al datore di lavoro). Quindi potrebbe essere necessario incaricare più soggetti.

**Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ed i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del Consiglio dell'Ordine trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.**

In caso di contestazione di eventuali green pass invalidi o di rifiuti di mostrare il green pass, si può decidere che la stessa contestazione avvenga ad opera dell'incaricato che dovrà preparare un verbale (semplice foglio bianco) con nome e cognome del trasgressore, luogo e data, nome e cognome dell'accertatore, motivo del verbale e inviare il verbale al prefetto. In alternativa si può decider che la comunicazione al prefetto avvenga, invece, ad opera del datore di lavoro o di un suo rappresentante a cui verranno comunicati gli eventuali verbali.

Inoltre si comunica che dal 15 ottobre il personale della P.A. tornerà a lavorare in presenza. Al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del greenpass, ogni amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dale sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

\*\*\*\*\*

#### **ATTIVITÀ DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (ad oggi indicato come termine di cessazione dello stato di emergenza), per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale articolo, quindi, trova applicazione nei confronti dei professionisti, anche per l'accesso al proprio studio, e comunque per i dipendenti del professionista.

L'obbligo di esibizione del Green Pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di tirocinio o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Allo stato attuale, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l'obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali).

Le disposizioni sull'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni, e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento

delle violazioni degli obblighi predetti.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l'esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l'apposita APP nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il controllo risulta legittimo solo se e nella misura in cui venga rispettato il principio di minimizzazione e cioè il verificatore incaricato potrà controllare solamente:

- **nome, cognome e presenza della spunta verde all'interno del QR CODE, cioè la validità del pass, senza poter sapere sulla base di quali condizioni il pass è stato rilasciato.**

La verifica della certificazione verde quindi, mediante la lettura del QR CODE, consente al datore di lavoro unicamente di controllare la validità della certificazione senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In altre parole il datore di lavoro, e per lui i suoi autorizzati, non potranno sapere se i propri dipendenti sono no vax oppure vaccinati.

Questa informazione appartiene infatti ai c.d. dati sanitari, o più propriamente dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR e dunque non può essere trattata senza il consenso dell'interessato ed è eccedente rispetto alla finalità.

**Quindi il datore di lavoro non può conoscere la scadenza del green pass né potrà conservare i dati relativo ad esso in banche dati cartacee o telematiche. Il datore di lavoro dovrà quindi controllare la validità del green pass tutti i giorni.**

**Certamente potrà farlo a campione.**

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (allo stato termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti (ed occorrerà verificare se tale disposizione si applichi anche agli studi professionali), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

L'accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19, è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, e quindi in base al CCNL Studi professionali. Non è chiaro se la sanzione disciplinare sia applicabile anche nei confronti del professionista - datore di lavoro, e occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti interpretativi al riguardo.

*Ministero della Giustizia*

L'assenza di verifica della certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 è punito ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, prevedendo che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Si prevede altresì che per l'accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19 la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500.

**Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ed i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del datore di lavoro trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.**

\*\*\*\*\*

In riferimento a quanto sin qui esposto, si fa presente la necessità di redigere un documento interno in cui venga esposta la procedura di controllo che l'amministrazione/studio ha adottato indicando nella stessa il tipo di procedura che si è deciso di adottare cioè, ad esempio se se si effettuerà un controllo a campione e in che percentuale giornaliera, chi sono gli incaricati e dove verrà effettuato il controllo.

Inoltre sarebbe opportuno inviare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, ditte esterne che prestano servizio presso l'amministrazione/studio una Comunicazione relativamente alle procedure adottate.

In allegato, si invia un modello di incarico formale da far firmare al responsabile individuato, predisposto dal DPO del CONAF, avv. Maria Vittoria Colonna e fac simile di Comunicazione per i dipendenti e/o collaboratori esterni etc...

Oltre alla documentazione allegata, si rimanda al seguente link:

- FAQ: <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

Cordiali saluti,

Il Consigliere Segretario  
**Mauro Uniformi**, Dottore Agronomo

Il Presidente  
**Sabrina Diamanti**, Dottore Forestale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

**ALLEGATI:**

1. Modello incarico formale.
2. Fac simile comunicazione.
3. Linee guida Funzione Pubblica.
4. D.I. n.127 del 21/09/2021.
5. D.P.C.M. del 12/10/2021



**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it